

ORDINANZA SINDACALE N° 34 DEL 06/06/2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS DA COVID-19 - PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA – CHIUSURA GIOCHI SAN LORENZO AL LAGO, GIOCHI MADONNA DEL VALLONE (LOC. ACQUACANINA) E DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA IN FIASTRA CAPOLUOGO (art. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/00).

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanitaria pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale é stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM del 17.05.2020, il quale testualmente recita:

"...(omissis)

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del D.L. 16.05.2020, ti. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi e/o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guide del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; (omissis). . .";

Visto l'allegato 8 al DPCM del 17.05.2020, punto I - Riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari. Decorrenza: maggio 2020 - il quale, al punto 1.2, testualmente recita:

"1.2 Compiti del Gestore

1) Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:

- a) Manutenzione e controllo periodico;
- b) Pulizia periodica degli arredi;
- c) Supervisione degli spazi;

2) Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio:

a) Definendo e controllando nei suoi confini; b) Eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, coti detergente neutro.

3) Eseguire la supervisione degli spazi, verificando in particolare che:

a) I bambini e gli adolescenti siano accompagnati da adulti; b) tutte le persone che accedono siano dotate di mascherine se di età superiore ai 3 anni, e che non si determinino densità fisico tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno un metro fra ogni diversa persona presente nell'area).";

CONSIDERATO che, all' interno dei giardini pubblici comunali vi sono ampie aree attrezzate per il gioco dei bambini, soggetta alla disciplina appena citata;

RISCONTRATA, per motivi tecnici l'oggettiva difficoltà ad assicurare, all'interno dei giardini pubblici comunali, la puntuale e continua esecuzione delle attività di sanificazione e manutenzione previste da 1 punto 1.2 dell'art. 8 a1 DPCM del 17.05.2020;

CONSIDERATO inoltre che il territorio del Comune di Fiastra è caratterizzato da un notevole afflusso turistico durante la stagione primaverile ed estiva sia per gli incantevoli luoghi da visitare sia per la possibilità di effettuare attività sportiva all'aria aperta;

RITENUTO, in via prudenziale e preventiva, adottare misure idonee ad evitare affollamenti ed assembramenti di persone che potrebbero causare la diffusione del contagio da Coronavirus;

Visto il vigente statuto comunale,

ORDINA

1. A decorrere dal 06 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020:

- **Il divieto di accesso al Parco della Rimembranza di Fiastra Capoluogo;**
- **Il divieto di utilizzo dei giochi presenti nei giardini pubblici di San Lorenzo al Lago e dei giochi presenti nell' area picnic Madonna del Vallone (in Loc. Acquacanina);**
- **La riapertura al pubblico dei giardini pubblici di San Lorenzo al Lago e dell'area picnic Madonna del Vallone (in Loc. Acquacanina) ad eccezione dei giochi sopra citati.**

2. Le persone le quali non si adeguino senza giustificato motivo, saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Testo Unico Enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000

DISPONE

- La trasmissione della presente ordinanza, via PEC, alla Prefettura di Macerata, alla Questura di Macerata e al locale Comando della Stazione dell'Arma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali.
- La pubblicazione della presente Ordinanza sul sito dell'Ente <http://www.comune.fiastra.mc.it> con valore di comunicazione alla cittadinanza e per l'eventuale ulteriore informazione ai pubblici esercenti.
- Contro il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso al TAR delle Marche, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi del D.lgs 104/2010.

Fiastra, li 06/06/2020

IL SINDACO



Sauro Scaficchia